



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI
PER MOTOCICLI
PROTETTI DA IMPIANTO SATELLITARE MICROSAT**

in collaborazione tra

DS INGEGNERIA SPA

e

ANTONVENETA ASSICURAZIONI SPA

Nel testo che segue si intendono:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è coperto dall'assicurazione;
- per Beneficiario: la persona cui è devoluta la somma prevista per il caso di morte;
- per Impresa: la ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Premio: la somma dovuta all'Impresa;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;
- per Morte: il decesso dell'Assicurato in conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio, che avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto;
- per Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione;
- per Accessorio: ogni installazione stabilmente fissata al motociclo assicurato ed al suo servizio, fornita dalla casa costruttrice, compresi gli optional (vernice metallizzata, condizionatore d'aria etc.) nonché impianto radio, video, radiotelefonici installati stabilmente sul motociclo, anche non forniti direttamente dalla casa costruttrice;
- per Degrado: deprezzamento del motociclo dovuto ad usura, a stato di conservazione o manutenzione, a vetustà;
- per Esplosione: conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga velocemente;
- per Franchigia: importo a carico dell'Assicurato espresso in importo fisso;
- per Fulmine: effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera;
- per Furto totale: furto del motociclo senza il ritrovamento dello stesso.
- per Incendio: combustione con sviluppo di fiamma;
- per Liquidazione: procedimento atto a verificare il diritto al risarcimento ed a determinare l'importo liquidabile.;
- per Indennità (indennizzo): la somma riconosciuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- per Impianto Satellitare: Sistema integrato che consente la radio-localizzazione del motociclo sul quale è installate, utilizzando la rete di satelliti e la telefonia mobile.
- per Rapina: Sottrazione del motociclo assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene.
- per Regola Proporzionale: norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo del motociclo assicurato al momento del sinistro;
- per Scoperto: importo a carico dell'Assicurato in misura percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza;
- per Somma assicurata: valore dichiarato dall'Assicurato riportato in polizza e riferito al motociclo, compresi gli accessori, solo se richiamati in polizza. Se non espressamente esclusa, tali valori si intendono comprensivi dell'importo relativo all'I.V.A.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Ferme le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse, che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

ART. 2- ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per i paesi esteri per i quali l'Impresa è autorizzata a prestare l'assicurazione "Responsabilità Civile Auto".

ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Al avvenuta regolazione del premio, l'Impresa rilascia all'Assicurato l'atto di quietanza che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

ART. 4 – RINNOVO DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL MOTOCICLO

In caso di furto del motociclo il contratto è risolto a decorrere dalla prima scadenza annua successiva. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data del furto stesso; l'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del motociclo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della cessazione di rischio.

ART. 7 – LIMITAZIONE DI GARANZIA

Le condizioni previste dalla presente polizza sono valide ed operanti solo ed esclusivamente per motocicli dotati di dispositivo di tipo satellitare, quali il : "DS BIKE" (DS 2360) della MICROSAT, collegati alla CENTRALE OPERATIVA, i cui proprietari siano residenti nella provincia di ROMA.

La validità del contratto è subordinata al rilascio da parte della MICROSAT di certificato di presa consegna, comprovante il corretto funzionamento del localizzatore satellitare installato a bordo del motociclo assicurato.

Al di fuori del territorio nazionale, la validità del presente contratto è subordinata all'installazione a bordo del motociclo assicurato di impianto telefonico G.S.M.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa dell'Assicurato.

ART. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO

ART. 11- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, alle condizioni tutte della presente polizza, si impegna a prestare le garanzie sottoindicate:

11.1 - INCENDIO

L'Impresa indennizza i danni subiti dal motociclo assicurato – escluse le cose su di esso trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o scoppio, anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorchè alimentato da gas liquido e con facoltà di riparare e/o ripristinare le cose colpite da sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro.

11.2 – FURTO TOTALE - RAPINA

L'Impresa indennizza la perdita totale del motociclo o di sue singole parti componenti a seguito di:

- a) furto totale, intendendosi per tale la sottrazione del motociclo a colui che lo detiene;
- b) rapina, intendendosi per tale la sottrazione del motociclo, mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene;

Sono compresi nell'assicurazione i danni subiti dal motociclo – esclusi gli accessori – durante la circolazione abusiva del motociclo a seguito del furto e/o rapina.

Restano sempre e comunque esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti al tentativo di furto, inteso come azione, non portata a compimento, idonea e diretta, in modo non equivoco, all'impossessamento del veicolo o delle sue singole parti, incluse le normali dotazioni.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo.

Per i veicoli dotati di sistema di antifurto di tipo satellitare, la garanzia si intende operante alle seguenti condizioni:

- A) la validità del contratto di assicurazione è subordinata al rilascio da parte della Contraente di un certificato di presa in consegna, comprovante il corretto funzionamento dell'impianto di antifurto di localizzatore satellitare installato a bordo del veicolo;
- B) la validità del presente contratto al di fuori del territorio nazionale è subordinata all'installazione a bordo del veicolo di impianto telefonico G.S.M.;
- C) è condizione vincolante per l'efficacia contrattuale che il sistema di localizzazione sia funzionante essendo, in caso di guasto o di disattivazione dell'impianto, non operante la copertura assicurativa;
- D) è condizione vincolante per l'efficacia contrattuale che il sistema di localizzazione sia collegato alla centrale.

Pertanto, qualora al momento del sinistro, non dovessero essere operanti le suindicate condizioni, l'assicurazione si intende priva di ogni effetto.

Ai fini della presente garanzia, resta convenuto che, in caso di sinistro, a seguito di furto totale, la liquidazione dell'indennizzo sarà effettuata, previa detrazione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di € 300,00.

11.3 - TUTELA GIUDIZIARIA

L'Impresa assume a proprio carico, con il limite massimo di € 150.000,00 e nei limiti delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali ed arbitrali;
- le spese di giustizia nel processo penale e civile;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il motociclo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del motociclo;
 - controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato ai trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del motociclo;
- difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del motociclo;
- controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia di almeno 250,00 Euro;
- istanza di dissequestro del motociclo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del motociclo.



Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente-Assicurato. La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:
- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi purché siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza.

II.4 – ASSISTENZA

“SAN CRISTOFORO SERVICE BASE”

L'assicurazione è stipulata a copertura del motociclo espressamente indicato in contratto.

Per le prestazioni di assistenza non legate all'utilizzo del motociclo, l'assicurato sarà il Contraente del contratto.

L'assicurato usufruirà delle seguenti prestazioni:

Assistenza al veicolo

a) Invio carro attrezzi per il traino del veicolo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà al traino del veicolo dal luogo del sinistro alla autofficina più vicina fra le seguenti due:

- quella autorizzata dalla casa automobilistica di appartenenza

o in alternativa

- all'officina indicata dall'assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale di Euro 130,00. L'eventuale eccedenza resterà interamente a carico dell'assicurato stesso che dovrà saldarla direttamente al soccorritore stradale incaricato del trasporto.

In caso di evento dannoso avvenuto in autostrada, ove l'assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato della Società che fornisce i servizi di assistenza. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'assicurato e successivamente rimborsati fino alla concorrenza del massimale sopraindicato (analogamente in caso di soccorso prestato in autostrada da organizzazioni non convenzionate dalla Compagnia).

Nota Bene:

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo ed i costi di riparazione anche se di prima necessità.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

b) Soccorso in caso di foratura o rottura del pneumatico

Quando - a seguito di rottura o foratura del pneumatico - l'assicurato necessita di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere alla riparazione o sostituzione del pneumatico, tenendo a proprio carico i costi dell'uscita del prestatore d'opera.

Il costo della riparazione o sostituzione del pneumatico resterà interamente a carico dell'assicurato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

c) Soccorso in caso di esaurimento carburante

Qualora - a seguito di esaurimento del carburante - l'assicurato necessita di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere al rifornimento del carburante, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Il costo del carburante resterà interamente a carico dell'assicurato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

d) Soccorso in caso di batteria scarica

Qualora - a seguito di batteria scarica - l'assicurato necessita di un'assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

e) Montaggio e smontaggio catene da neve

Qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario e l'assicurato necessita di assistenza, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato, per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione resta interamente a carico dell'assicurato.



f) Spedizione dei pezzi di ricambio

Quando - in caso di incidente stradale, guasto, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato necessita di pezzi di ricambio non reperibili sul posto ed indispensabili al suo funzionamento, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a proprie spese alla ricerca ed alla spedizione degli stessi sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.

A carico dell'assicurato rimarranno i soli costi dei pezzi di ricambio e di eventuali spese doganali. In caso di spedizione aerea, il pezzo di ricambio è messo a disposizione dell'assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

L'assicurato dal canto suo dovrà comunicare, insieme alla richiesta dei pezzi necessari, il relativo numero di riferimento della casa costruttrice, la marca, il tipo, il modello, la cilindrata, il numero di telaio e/o di motore e l'anno di costruzione del veicolo.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

g) Rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato resti immobilizzato per oltre 24 ore in Italia o per oltre 36 ore all'estero - oppure in caso di furto del veicolo stesso - la Società che fornisce i servizi di assistenza organizzerà il ritorno dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia, oppure organizzerà l'arrivo al luogo di destinazione tenendone a proprio carico le spese fino alla concorrenza del massimale complessivo annuo di Euro 300,00.

Il ritorno o il proseguimento del viaggio verrà effettuato in aereo (classe turistica) oppure in treno (prima classe). In alternativa, qualora l'assicurato volesse avvalersi di un'autovettura a noleggio, questa gli verrà fornita dalla Società in conformità alla specifica garanzia di cui al punto i).

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

h) Spese d'albergo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva oppure, in caso di furto totale, e l'assicurato non intenda avvalersi della clausola "Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio", la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà ad organizzare il soggiorno dell'assicurato e dei relativi passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento sino al termine delle riparazioni, fino alla concorrenza del massimale di Euro 80,00, per persona/notte con un massimo complessivo di Euro 260,00 per evento e per anno assicurativo.

Nota bene:

lo stazionamento del veicolo presso l'officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa.

Validità territoriale: Europa.

i) Autovettura in sostituzione

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico o incendio - il veicolo assicurato abbia subito danni tali da immobilizzarlo e richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva, il conducente potrà richiedere alla Società che fornisce i servizi di assistenza un'auto sostitutiva di cilindrata massima 1600 c.c. e per la durata massima di 5 giorni con percorrenza illimitata, a condizione che l'effettiva entità della manodopera necessaria alla riparazione del veicolo venga attestata dal responsabile dell'officina ove è stato trasportato il veicolo o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Società che fornisce i servizi di assistenza.

Al suo rientro, l'assicurato dovrà inviare alla Società che fornisce i servizi di assistenza - a mezzo fax o tramite posta - la fattura o la perizia che certifichi l'avvenuto fermo macchina per un periodo superiore a 8 ore di manodopera effettiva.

Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'assicurato - ottenuto il benestare della Società che fornisce i servizi di assistenza - avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Nessun rimborso verrà riconosciuto a titolo di "Auto Sostitutiva" in caso di mancata autorizzazione da parte della Società che fornisce i servizi di assistenza.

A carico dell'assicurato resteranno le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spese per il prolungamento del contratto di noleggio.

Nota bene:

lo stazionamento del veicolo presso l'officina in attesa del relativo intervento non è considerato manodopera effettiva, o equiparato ad essa.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

l) Viaggio dell'assicurato per il recupero del veicolo

Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto totale - il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore per l'estero, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) oppure aereo (classe turistica) di sola andata, per consentirgli di recuperare il mezzo riparato.

Validità territoriale: Italia e Paesi Carta Verde.

m) Recupero del veicolo

[La presente garanzia è operante esclusivamente in alternativa alla prestazione di cui al punto l) "Viaggio dell'assicurato per il recupero del veicolo"].



Quando - in caso di incidente stradale, guasto meccanico, incendio o ritrovamento in seguito a furto - il veicolo assicurato sia rimasto immobilizzato per le riparazioni per oltre 24 ore in Italia e 36 ore per l'estero, la Società che fornisce i servizi di assistenza, dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il veicolo, incaricherà un trasportatore di sua fiducia di trasferirlo dal luogo dell'immobilizzo fino al garage preventivamente segnalato dall'assicurato, tenendo a proprio carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di assistenza ed il ritiro del veicolo da parte dell'autotrasportatore, fino alla concorrenza del massimale di Euro 600,00.

Inoltre, la Società che fornisce i servizi di assistenza, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato e danneggiato in modo tale da non poter essere guidato, provvederà dopo il rientro dell'assicurato alla sua residenza abituale, al trasporto dello stesso.

Qualora il valore oggettivo del veicolo dopo il sinistro fosse inferiore al costo del suo recupero, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà all'abbandono legale sul posto, tenendo a suo carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi.

Validità territoriale: Italia e Pesi Carta Verde.

n) Invio autista professionista

Quando - a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza - il guidatore è ricoverato e nessuno degli occupanti del veicolo è in grado di guidare l'autovettura assicurata, la Società che fornisce i servizi di assistenza mette a disposizione dell'assicurato un autista professionista per riportare l'autovettura alla residenza del proprietario, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante, autostrada, ecc. devono essere rimborsate dall'assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'assicurato deve lasciare sull'automezzo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- Carta Verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- note informative.

L'assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio o quanto non costituisce dotazione di serie.

La Società non assume nessuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sull'automezzo.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

Assistenza sanitaria

L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

o) Consulenza sanitaria

- Informazione ed orientamento medico telefonico

L'équipe medica della Società che fornisce i servizi di assistenza si avvale di medici che sono a disposizione dell'assistito per dare informazioni medico generiche ed orientamento su argomenti attinenti Cardiologia - Pediatria - Ortopedia - Geriatria - Ginecologia - Dermatologia - Dietologia ed inerenti l'ambito di azione dei fondamentali principi attivi farmacologici.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

- Consulenza sanitaria di alta specializzazione

In caso di infortunio o malattia suscettibile di dover dar luogo ad interventi di particolare complessità, la Società che fornisce i servizi di assistenza, tramite la propria Guardia Medica, è a disposizione per fornire informazioni sui centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo.

Inoltre, potrà collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assistito e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

I medici della Società che fornisce i servizi di assistenza, in servizio 24 ore su 24, potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per poter fornire una consulenza specialistica immediata e, nel caso fosse necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

p) Trasporto in ambulanza

(Prestazione fornita con un massimo di tre volte durante l'anno di validità del servizio).

Quando - in seguito ad infortunio da incidente stradale - a giudizio del medico curante e/o del medico di guardia della Società che fornisce i servizi di assistenza l'assicurato necessita di un trasporto in ambulanza, la Società provvederà all'invio di un'ambulanza per il trasporto dell'assicurato al più vicino ospedale per le cure del caso, con il limite di 200 Km di percorso A/R.

Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

q) Rientro sanitario

Quando - in seguito a malattia grave ed improvvisa o infortunio occorso in viaggio - le condizioni dell'assicurato accertate dal medico curante e dalla Guardia Medica della Società che fornisce i servizi di assistenza, siano tali da renderlo necessario, la Società organizzerà il suo rientro fino ad un ospedale in Italia che sia idoneo alla patologia del caso, o fino alla sua residenza.



E' pertanto indispensabile che l'assicurato comunichi appena possibile alla Società che fornisce i servizi di assistenza l'ospedale e il reparto presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico curante.

Il mezzo di trasporto – scelto dai medici - può essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (anche barellato);
- treno;
- ambulanza.

L'assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.

Non danno luogo alla prestazione le patologie o le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto e non impediscono all'assicurato di proseguire il suo viaggio.

Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

r) Rimpatrio sanitario

Qualora le condizioni dell'assicurato - a seguito di malattia grave ed improvvisa, nonché di infortunio occorsi in viaggio all'estero - richiedano il suo trasporto in un Centro Ospedaliero in Italia o al proprio domicilio, la Società che fornisce i servizi di assistenza, in accordo con il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo.

L'assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.

Validità territoriale: Europa.

s) Traduzione della cartella clinica

In caso applicazione della garanzia "Rimpatrio Sanitario", la Società che fornisce i servizi di assistenza provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita con costi completamente a carico della Società che fornisce i servizi di assistenza, dall'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo all'Italiano.

Tale garanzia è operante nel rispetto del D. Lgs. 196/03, pertanto, l'assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una liberatoria nei confronti della Società che fornisce i servizi di assistenza, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

Assistenza alle persone

t) Trasmissione di messaggi urgenti

Qualora l'assicurato necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto con loro, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà ad effettuare, nell'arco delle 24 ore successive, il numero di telefonate necessario per comunicare il numero di telefonate necessario per comunicare il messaggio alla persona indicata dall'assicurato.

Analogamente, potrà essere utilizzato il servizio per messaggi indirizzati all'assicurato.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

u) Ricerca di un familiare in viaggio

Quando l'assicurato debba comunicare con urgenza con un suo familiare in viaggio e sia impossibilitato a farlo direttamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza, una volta fornite dall'assicurato le informazioni necessarie, provvederà - nei limiti del possibile - a rintracciare il destinatario ed a metterlo in contatto con l'assicurato.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

v) Interprete a disposizione all'estero

Quando l'assicurato - a seguito di ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero - trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione dell'assicurato un interprete tenendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 155,00 per evento e per anno assicurativo.

Validità territoriale: Europa.

w) Viaggio di un familiare

Quando - a seguito di infortunio dell'assicurato conseguente ad incidente stradale in cui sia coinvolto il veicolo assicurato - i medici ne prescrivano il ricovero in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Società che fornisce i servizi di assistenza metterà a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto A/R aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), per recarsi presso l'assicurato infortunato/malato.

Validità territoriale: Europa.

x) Rimpatrio figli minori

Qualora - in caso di ricovero ospedaliero superiore a 48 ore o di decesso dell'assicurato all'estero - eventuali minori di 15 anni fossero rimasti senza accompagnatore, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a proprie spese al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Validità territoriale: Europa.



y) Anticipo di denaro all'estero

Quando, durante un viaggio all'estero - a seguito di incidente stradale, guasto meccanico, incendio, furto totale o ritrovamento in seguito a furto - l'assicurato necessita di un anticipo di denaro, la Società che fornisce i servizi di assistenza provvederà a fargli avere la somma di denaro occorrente, con il limite massimo di Euro 517,00 e previa opportuna garanzia bancaria.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'assicurato al momento del suo rientro al domicilio e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Validità territoriale: Europa.

z) Anticipo cauzione penale all'estero

Quando - in caso di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato - intervenga il fermo, l'arresto o la minaccia di arresto dell'assicurato da parte delle autorità locali, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà a versare la cauzione penale per la libertà provvisoria dell'assicurato fino a concorrenza del massimale di Euro 5.200,00.

Analogamente, la Società che fornisce i servizi di assistenza si impegnerà ad anticipare invece un importo massimo di Euro 2.600,00 in caso di cauzione civile (valida sempre e solo all'estero).

L'assicurato stesso dovrà rimborsare l'importo anticipato dalla Società che fornisce i servizi di assistenza, in seguito all'assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione.

Validità territoriale: Europa.

11.5 - INFORTUNI CONDUCENTE

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato e/o il conducente del veicolo identificato in polizza, subisca durante la circolazione del veicolo medesimo.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

1. conseguenti a stati di malore o di incoscienza;
2. derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
3. in nesso causale con tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva.

L'assicurazione vale inoltre durante la salita e la discesa dal veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate necessariamente sulla strada.

La validità dell'assicurazione è comunque subordinata al fatto che:

- l'uso a cui vengono adibiti i veicoli non sia quello pubblico;
- sia effettuato in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- il conducente sia in possesso di valida abilitazione alla guida;
- il conducente del veicolo indossi il casco.

GARANZIE PRINCIPALI

- MORTE

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida ai beneficiari designati la somma di euro 31.000,00 per il caso di morte.

In difetto di designazione, l'Impresa liquida detta somma agli eredi legittimi.

In caso di scomparsa dell'Assicurato, conseguente ad infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo che l'Impresa avrà pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, l'Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

- INVALIDITA' PERMANENTE

Si intende per invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica.

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida a tale titolo, secondo le esemplificazioni di cui alla tabella seguente, un'indennità percentualmente e proporzionalmente calcolata sulla somma assicurata di euro 31.000,00 per l'invalidità permanente.

	<i>percentuale</i>	
	<i>destro</i>	<i>sinistro</i>
Perdita anatomica o funzionale arto superiore		
tutto l'arto	70%	60%
avambraccio	60%	50%
mano	60%	50%
pollice	18%	16%
indice	14%	12%
medio	8%	6%
anulare	8%	6%
mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
per ciascuna falange di altro dito della mano		<i>1/3 del dito</i>
Perdita anatomica o funzionale arto inferiore		
tutto l'arto o comunque al di sopra della metà coscia		70%
al di sotto della metà coscia, ma		
al di sopra del ginocchio		60%
al di sotto del ginocchio, ma		
al di sopra del terzo medio di gamba		50%
un piede		40%
ambidue i piedi		100%
un alluce		5%
un altro dito del piede		1% (<i>≤franchigia</i>)
falange ungueale dell'alluce		2,5% (<i>≤franchigia</i>)
Anchilosi arto superiore		
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito con angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera	10%	8%
Anchilosi arto superiore		
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio in estensione		25%
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%
Paralisi completa		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
del nervo sciatico popliteo esterno		15%
Postumi di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di		
una vertebra cervicale		12%
una vertebra dorsale		5%
12 ^a dorsale		10%
una vertebra lombare		10%
Perdita anatomica o funzionale di		
un occhio		25%
ambidue gli occhi		100%
Sordità completa di		
un orecchio		10%
ambidue gli orecchi		40%



<i>Stenosi nasale assoluta</i>	
<i>monolaterale</i>	4%
<i>bilaterale</i>	10%
Perdita anatomica o funzionale di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza	
compromissioni significative della crasi ematica	8%
Postumi di frattura scomposta di una costa	1% (\leq franchigia)
Postumi di frattura del sacro	3% (\leq franchigia)
Postumi di frattura del coccige con callo	
deforme	5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con	
contrattura muscolare e limitazione del	
movimento del capo e del collo	2% (\leq franchigia)

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un senso, di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica; se trattasi di perdita parziale, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale o di riduzione funzionale di più sensi, di più arti, di più organi, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola invalidità, fino al limite massimo del 100%.

Per invalidità permanenti sopra non specificate, l'indennità verrà stabilita con riferimento alle percentuali delle singole voci indicate nella tabella, tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione.

Non si darà luogo ad indennizzo, quando l'invalidità permanente sia di grado inferiore o pari al 3%; se la stessa risulterà superiore al 3%, l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente la suddetta percentuale.

ART. 12- RISCHI ASSICURATI - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'operatività delle varie garanzie deve risultare espressamente dai documenti assicurativi, restando escluse quelle che non siano specificatamente richiamate in polizza.

In considerazione della particolare funzione delle garanzie prestate con la presente polizza, il risarcimento del danno prescinderà dall'esistenza di responsabilità colpose del Contraente e/o del conducente, restando sempre esclusa la risarcibilità dei danni causati da dolo dell'Assicurato-Contraente, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti, nonché delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del motociclo assicurato.

ART. 13- ESCLUSIONI / DELIMITAZIONI

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di motociclo guidato da persona di cui sia stato accertato lo stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool o l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285;
se il conducente non è abilitato, ovvero non sia in possesso della prescritta e valida patente di guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di motocicli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo seguito non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di motocicli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di motociclo dato a noleggio, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza.
- quando il veicolo assicurato non sia utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- per gli accessori la cui esistenza non sia documentata da idonei documenti di acquisto;
- per le semplici bruciature non seguite da incendio, nonché per i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi;

sono, altresì, esclusi i sinistri verificatisi:

- in occasione di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- in occasione di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- a seguito di partecipazione a gare o competizioni sportive (compresi i rallies) ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;



- in conseguenza di rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);

si intendono inoltre esclusi:

- apparecchi ed accessori non di serie il cui valore superi il 30% del valore del veicolo compreso accessori di serie;
- motocicli senza targa definitiva;
- motocicli con targa prova;
- motocicli a noleggio;
- rischi per i quali non sono indicati il premio o il tasso

nonché, ad integrazione delle precedenti garanzie:

limitatamente alla garanzia "ASSISTENZA":

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:

- dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- da guerre, scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, sommosse o movimenti popolari;
- da terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- da dolo dell'assicurato;
- da abuso di alcolici e psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e dalle malattie croniche;
- da gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
- da patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- da suicidio o tentativo di suicidio.

L'assicurazione non vale inoltre nel caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Nuovo Codice della Strada (omissione di soccorso);
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di cui alle garanzie, la Società che presta i servizi di assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto dell'assicurato nei confronti della Società che fornisce i servizi di assistenza derivante dall'erogazione di ogni singola prestazione si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società che fornisce i servizi di assistenza nel termine di 3 giorni.

limitatamente alla garanzia "TUTELA GIUDIZIARIA" la garanzia non è operante quando:

- il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Nuovo Codice della Strada (omissione di soccorso);
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile automobilistica (assicurazione obbligatoria) del veicolo indicato in polizza.

Rimangono altresì esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario.



limitatamente alla garanzia "INFORTUNI CONDUCENTE" la garanzia non è operante quando:

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) *da stati di ubriachezza, alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti e/o allucinogeni, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;*
- b) *da atti illeciti commessi dolosamente dall'Assicurato;*
- c) *da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;*
- d) *da guerra e insurrezioni; le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero;*
- e) *da imprese inusuali e temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;*
- f) *da guida o uso di veicoli a motore in competizioni sportive e relative prove;*
- g) *alle persone di età superiore a 75 anni e cessa alla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale età in corso di contratto.*

- PERSONE NON ASSICURABILI -

Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni vascolari, da manifestazioni croniche di tossicoalcolismo, nonché da peggiorato o in atto stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, quelle affette da schizofrenia, da forme maniacodepressive, da stati paranoidi, da sindromi organiche cerebrali o da altre patologie psicotiche, nonché le persone affette da A.I.D.S. e le persone sieropositive per H.I.V. Qualora una o più malattie o delle affezioni soprarichiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'art. 9(Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio).

- CRITERI DI INDENNIZZABILITA' -

L'impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui all'art. 4 (Invalidità permanente), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 14 – DENUNCIA DI SINISTRO

Il sinistro deve essere denunciato entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del C.C. mediante comunicazione scritta all'Impresa specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il motociclo, eccetto che per la garanzia "Infortuni Conducente", per la quale il limite di cui sopra si intende esteso a dieci giorni.

ART. 15 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Nel caso di incendio o furto totale, subito dal motociclo identificato in contratto, nonché di danneggiamenti del veicolo stesso subiti in seguito ad altri eventi garantiti dall'assicurazione, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia, da parte dell'Assicurato, all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio e, nell'ipotesi di furto totale, avvenuto all'estero, alla reiterazione di detta denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia della denuncia stessa, attestata conforme all'originale dall'ufficio cui è stata presentata, deve essere consegnata all'Impresa. Inoltre sempre in caso di sinistro, l'Impresa potrà richiedere all'Assicurato, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, a spese dello stesso, i seguenti documenti:

- *copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dalle Autorità di P.G., in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti o sommosse, incendio su aree pubbliche o private;*
- *estratto generale del P.R.A. (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo);*
- *dichiarazione di perduto possesso del veicolo rubato (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo).*

L'Impresa si riserva sempre la facoltà di acquistare quanto residua del motociclo assicurato dopo il sinistro, nonché in subordine, in caso di furto totale, ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria. In caso di ritrovamento del veicolo rubato l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa.

Se ciò si verifici dopo la definizione, questi è tenuto a restituire l'indennizzo corrisposto. A suo discrezionale giudizio, l'Impresa potrà rinunciare alla restituzione dell'indennizzo corrisposto e quindi chiedere il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a favore proprio o di persona da essa designata, con il diritto di ottenere dall'Assicurato l'atto di vendita autenticato, oppure procura notarile irrevocabile a vendere.

Ogni comunicazione relativa al presente articolo deve essere fatta con lettera raccomandata.

**ART. 16– DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
(PER LE GARANZIE INCENDIO E FURTO)**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il motociclo o le sue parti (accessori compresi) avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.



Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni. Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'avente diritto la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

ART. 17- ESTENSIONE TERRITORIALE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero secondo quanto previsto dalle singole garanzie ed esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

ART. 18- GESTIONE DEL SINISTRO PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Per la sola garanzia "ASSISTENZA", i servizi verranno direttamente forniti da Mondial Assistance Italia Spa. (via Ampere, 30 – 20131 Milano) e ogni intervento dovrà essere preventivamente richiesto alla predetta Società, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia Spa., in funzione 24 ore su 24, dovrà venire attivata utilizzando:

il numero telefonico 02.26.609.500 - 800575850

oppure

inviando un fax al numero 02.70.630.091

Il personale si qualificherà "Antonveneta Service" e l'Assicurato, per ottenere i servizi o le prestazioni richieste, dovrà comunicare al personale della Centrale Operativa:

- le proprie generalità;
- il numero della polizza Antonveneta Assicurazioni, fornendo tutte le indicazioni richieste per poter consentire l'intervento.

ART 19- GESTIONE DEL SINISTRO PER LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri o comunque in ogni altro caso di conflitto di interessi la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 15 che precede. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Anche nel caso citato di conflitto di interessi o nel caso si instauri su questo un procedimento giudiziario, l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

Il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti l'Impresa avvisa l'Assicurato.

ART 20- GESTIONE DEL SINISTRO PER LA GARANZIA INFORTUNI CONDUCENTE

L'Assicurato deve:

1. presentare denuncia del sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'Impresa entro il termine di cui all'art. 14 (Denuncia di sinistro) dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o dal ricovero o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché la descrizione delle modalità di accadimento;
2. corredare la denuncia con un referto medico attestante il tipo di lesione e l'eventuale necessità del ricovero o dell'intervento, nonché fornire ogni informazione e dati quanto più dettagliati possibile anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
3. fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria relative a degenze conseguenti all'infortunio denunciato, nonché ai precedenti fatti morbosi di interesse medico legale. In caso di morte dell'Assicurato tale obbligo si intende esteso agli aventi diritto.

L'Impresa deve:

ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, liquidare le indennità che risultino dovute a termini di polizza entro 15 giorni dall'accettazione degli aventi diritto.



ART.21- PROCEDIMENTO ARBITRALE

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che potessero sorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione, esecuzione, adempimento e/o validità della polizza assicurativa stipulata potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse – da un Collegio Arbitrale rituale, composto di tre membri secondo quanto disposto dal codice di procedura civile.

Nell'ipotesi in cui le Parti siano più di due, tutti e tre gli arbitri saranno nominati o concordemente tra le Parti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale, presso cui ha sede l'arbitrato.

Salvo diverso accordo fra le Parti, il Collegio Arbitrale si riunirà nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo salvo che le Parti ne prevedano una diversa regolazione.

E' sempre salva la possibilità delle Parti di ricorrere concordemente a forme di arbitrato irrituale.

ART. 22 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

Limitatamente alla garanzia Infortuni Conducente, la Contraente e/o Assicurato è esonerata dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni infortuni che avesse in corso o che stipulasse con altre Imprese; fermo restando l'obbligo di denunciare eventuali altre coperture assicurative infortuni stipulate con l'Antonveneta Assicurazioni S.p.A. pena la decadenza da ogni diritto di indennizzo.

ART. 23 – ANNOTAZIONE DI VINCOLO

Qualora operante un'annotazione di vincolo:

1. L'annotazione di vincolo è valida se sono riportati in polizza la denominazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.
2. L'Impresa, in relazione alla clausola di vincolo, ed indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. si obbliga per la durata indicata nel contratto a:
 - non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'Ente;
 - comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
 - non pagare, in caso di incendio, furto o rapina, l'indennizzo liquidato senza il consenso scritto dell'Ente e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo il relativo importo contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente è fin d'ora autorizzato dal Locatario.